

... omissis ...

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lettera "a", il *Regolamento di Polizia Rurale* del Comune di Lari allegato alla presente sotto la lettera "A", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, rielaborato rispetto al testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11.04.06 con le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o aggiunte come di seguito elencate:

CAPO I

Art. 1 invariato.

Art. 2 invariato.

Art. 3 integrato di seguito al 3° capoverso - *e dai regolamenti per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria ed ogni altra Autorità competente.*

Art. 4 aggiunto interamente 2° e 3° capoverso – *I provvedimenti previsti dal presente articolo sono finalizzati all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.*

Le ordinanze, in particolare debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione, così come previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni.

CAPO II - invariato (artt. 5 e 6)

CAPO III - invariato (art 7, 8, 9, 10 e 11)

CAPO IV - integrato (art. 12) , invariato (art. 13)

Art 12- integrazioni al comma 3° e 12° - Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia *completamente spento onde evitare ogni pericolo di riaccensione.*

Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S., dal C.P. e dalla *L.R. Toscana n.39 del 21.03.2000 e suo regolamento di attuazione.*

CAPO V - invariato (artt. 14, 15, 16 , 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25), modificato (art. 18)

Art. 18 - integrato al 4° comma - Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore *alla metà della* carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

CAPO VI modificato (art. 26, 27) modificato ed integrato (art. 28)

ARTICOLO 26

Allevamenti, Localizzazioni e Concimaie

La detenzione di animali di qualunque genere è consentita a distanza da edifici con destinazione d'uso civile, commerciale, direzionale e turistica, *alle seguenti condizioni:*

- **ALLEVAMENTI FAMILIARI**

1. Nel centro abitato, ad esclusione dei centri storici, è consentita la detenzione degli animali di bassa corte esclusivamente per uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

b) Posizionamento dei recinti a distanza di 20 metri dalle abitazioni altrui e a 5 metri dall'abitazione del proprietario detentore, 10 metri dai confini, da strade o aree pubbliche o a uso pubblico, salve le distanze maggiori previste dal Codice della Strada o dalle norme edilizie ed urbanistiche.

b) L'indice complessivo determinato dalla presenza di animali non sia superiore a 20, calcolato secondo la tabella riportata all'art 27 .

2. Per gli allevamenti ad uso familiare posti all'esterno del centro abitato l'indice di potenzialità massima non potrà essere superiore a 60, calcolato secondo la tabella di seguito riportata, e le strutture atte alla stabulazione fissa degli animali (stalle, porcilaie, pollai e recinti con una concentrazione superiore a 200 i.p./ha) dovranno rispettare le seguenti distanze:

b) 20 metri dalle abitazioni altrui, 10 metri dai confini e strade, 5 metri dall'abitazione del conduttore, salvo distanze diverse dettate da regolamenti ecc. Eventuali concimaie o sistemi di stoccaggio delle deiezioni dovranno essere poste alla distanza di 25 metri da abitazioni e confini; tale distanza potrà essere ridotta fino al 50% per gli allevamenti che adotteranno sistemi di contenimento degli odori (coperture o altro sistema accettabile).

Si intendono allevamenti familiari quegli allevamenti posti all'interno della stessa proprietà, i cui locali per la stabulazione fissa delle diverse specie, ciascuno avente un i.p. non superiore a 60, siano posti a distanza non inferiore a 20 metri tra loro.

- **ALLEVAMENTI PRODUTTIVI**

Gli allevamenti aventi un indice di potenzialità totale superiore a 60 calcolato secondo

la tabella di seguito riportata, si definiscono produttivi e pertanto le strutture atte alla stabulazione fissa degli animali (stalle, porcilaie, pollai e recinti con una concentrazione superiore a 200 i.p./ha) dovranno rispettare le seguenti distanze:

i.p compreso tra 61 e 200:

10 metri dall'abitazione del conduttore

15 metri da confini e strade pubbliche

50 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

100 metri dal centro abitato

50 metri da acquedotti, pozzi a uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i.p. compreso tra 201 e 400:

15 metri dall'abitazione del conduttore

15 metri dai confini e strade pubbliche

100 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

125 metri dal centro abitato

75 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i.p compreso tra 401 e 600

20 metri dall'abitazione del conduttore

20 metri dai confini e strade pubbliche

100 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

150 metri dal centro abitato

100 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i.p. compreso tra 601 e 800

25 metri dall'abitazione del conduttore

25 metri dai confini e strade pubbliche

100 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

200 metri dal centro abitato

150 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i.p compreso tra 801 e 1000

25 metri dall'abitazione del conduttore

30 metri dai confini e strade pubbliche

100 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

250 metri dal centro abitato

200 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i.p superiore a 1000

25 metri dall'abitazione del conduttore

30 metri dai confini e strade pubbliche

200 metri dalle abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

500 metri dal centro abitato

200 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento;

i lagoni, i bacino di raccolta e le concimaie dovranno rispettare le seguenti distanze:

25 metri dall'abitazione del conduttore

30 metri da confini e strade pubbliche

200 metri da abitazioni sparse e dai luoghi di stazionamento pubblico

500 metri dal centro abitato

200 metri da acquedotti, pozzi ad uso domestico e condotte di acqua potabile posti a valle dell'allevamento.

Per le concimaie inerenti allevamenti con i.p. inferiore a 1000 che adotteranno sistemi di contenimento degli odori (coperture o altro sistema accettabile) potrà essere concessa una riduzione del rispetto delle distanze fino al 50%.

Per gli allevamenti con i.p superiore a 1000, in fase di localizzazione dovranno essere valutati i parametri che possono determinare una maggiore molestia (n. di capi, venti dominanti, temperature, esposizione, conformazione del terreno ecc.) e le tecniche che saranno adottate per limitare le emissioni odorifere, al fine di poter richiedere distanze maggiori di quelle minime sopra citate.

La costruzione di concimaie è necessaria per gli allevamenti con i.p superiore a 20 tranne nel caso di stabulazione libera con concentrazione fino a 200 i.p/ha; in quest'ultimo caso comunque dovrà essere impedito l'accumulo di deiezioni a distanze inferiori a quelle sopra riportate per le concimaie. Il dimensionamento delle concimaie dovrà essere conforme a quanto previsto all'art.74 del presente regolamento.

ARTICOLO 27

Indice di Potenzialità

L'indice di potenzialità degli allevamenti, di cui all'articolo precedente, è dato dalla somma degli indici unitari delle specie di cui alla seguente tabella:

Tipo di animale	Valore unitario
Faraona	2
Pollame	2
Palmipede	10
Coniglio	5
Piccione	2 con un massimo di 25 capi
Tacchino	15
Suino	30
Bovino	50
Struzzo	30

Equino	20
Ovino, caprino	30

Per il calcolo dell'indice di potenzialità si dovranno tenere in considerazione solo i capi adulti, aventi cioè un'età superiore a quella riportata nella seguente tabella

Tipo di animale	Età adulta
Coniglio	3 mesi
Avicoli	6 mesi
Tacchino	6 mesi
Suino	6 mesi
Bovino	18 mesi
Struzzo	2 anni
Equino	3 anni
Ovino, caprino	1 anno

ARTICOLO 28

Detenzione Cani

All'interno dei centri abitati così come definiti dal N.C.S, nei resedi esterni delle abitazioni è consentita la detenzione di cani in numero max di 2 capi, a condizione che i ricoveri siano posti ad almeno 10 metri da abitazioni altrui, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico. Inoltre tutte le recinzioni e i cancelli delimitanti i resedi dovranno essere realizzati in modo da impedire la possibilità all'animale di affacciarsi su proprietà pubbliche o private per la salvaguardia dell'incolumità delle persone. *Dovrà essere garantito un ricovero recintato di superficie minima di 10 mq a capo con cuce di almeno 1 mq a capo.*

Per l'allevamento di cani nelle zone esterne ai centri abitati valgono le distanze riportate all'art 26 "allevamenti produttivi" considerando un indice di potenzialità unitario di 10 per capo adulto oltre un anno di età.

Dovrà essere garantito un ricovero recintato di superficie minima di 10 mq a capo con cuce di almeno 1 mq a capo.

Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 8.00 confinare gli animali

in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.

CAPO VII – invariato (art. 29)

CAPO VIII – invariato (artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38)

CAPO IX - invariato (artt. 39, 41, 43, , 45 e 46), modificato (art. 42 e 44), aggiunto (art. 47)

ARTICOLO 42

Esche avvelenate

Ai sensi della L.R n. 39/2001 e s.m.i è severamente vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, tale divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

Le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

Al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali il comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 44

isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà *a scopo cautelativo provvedere a:*

- d) isolare gli animali ammalati*

- e) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti*
- f) non spostare animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria*

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno loro impartite dalla competente Autorità.

Aggiunto (art 47)

ARTICOLO 47

Trasporto in tutto il territorio comunale di "fanghi" di depurazione

Per il trasporto in tutto il territorio comunale dei fanghi di depurazione si dovrà osservare quanto disposto dalla normativa regionale in virtù del D. Lgs. 99/1992.

CAPO X totalmente aggiunto (artt. 48, 49, 50, 51 e 52)

CAPO X

Trattamenti sanitari

ARTICOLO 48

Trattamenti fitosanitari

I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.

L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati idoneamente localizzati, anche a mezzo di planimetria.

In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto,

della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.

Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottati, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario"

E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e della centrale del civico acquedotto.

ARTICOLO 49

Uso di fertilizzanti

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti. Per il trasporto vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere eseguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

I contenitori vuoti di prodotti fitofarmaci o loro coadiuvanti devono essere conferiti a Ditte autorizzate alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali; per l'eventuale stoccaggio temporaneo di tali contenitori si dovrà utilizzare un luogo protetto, non accessibili a persone non autorizzate e agli animali (art. 6 dell'ex decreto Ronchi).

ARTICOLO 50

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

ARTICOLO 51

Attrezzature irroranti

Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoli e pozzi.

ARTICOLO 52

Lotta contro mosche, zanzare ed altri agenti infestanti

I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestazioni.

I soggetti di cui al precedente comma dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti.

I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma di trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.

Le lettiere degli allevatori avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni.

Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscidica non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido,

devono essere interrati immediatamente e, comunque, entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km. 1 (uno) dai centri abitati l'interramento deve essere contestuale e, comunque, deve essere completato entro le successive 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.

A seguito dell'inserimento di questo "CAPO" non risulterà più corrispondenza fra i "capi" ed "articoli" del regolamento vigente ed il presente in approvazione.

CAPO XI – invariato (art. 53, ex 47)

CAPO XII – invariato (art. 54- ex 48, art. 55 – ex 49, art 56 ex - 50, art. 57- ex 51, art 58 –ex 52, art. 59 – ex 53, art. 60 – ex 54, art. 61 – ex 55, art. 62 – ex 56, art. 63 – ex 57, art. 64 – ex 58, art. 65 – ex 59)

CAPO XIII – invariato (art. 66 – ex 60, art. 67 – ex 61, art. 68 – ex 62, art. 69 – ex 63, art. 70 – ex 64, art. 71 – ex 65, art. 72 – ex 66, art. 73 – ex 67) ; aggiunto (art. 74); invariato (art. 75 – ex 68

Articolo 74

Concimaie

- 1. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a raccogliere il letame in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, dalle abitazioni e realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.*
- 2. La concimaia deve essere costruita in conformità al R.D.L. 1.12.1930 n. 1682 e successive modifiche ed integrazioni ,e degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1935 n. 1265. e secondo le disposizioni generali del Regolamento CE 1774/2002.*
- 3. A tale scopo sono necessarie le seguenti capacità (UBA = Unità di bestiame adulta)*
 - Letame: superficie minima delle platee 3 mq/UBA;*
 - Liquame: Volume minimo della vasca: 3mc/UBA;*
 - Liquiletame: volume minimo della vasca 9mc/UBA;*
- 4. Le concimaie devono essere progettate in modo che il percolato defluisca nella vasca dei liquami. Né la concimaia né la vasca dei liquami possono essere dotate di sfioratore.*
- 5. Le acque di prima pioggia (5mm o 15 minuti di pioggia) dovranno essere raccolte in apposito pozzetto e utilizzate nella fertirrigazione appena le condizioni meteorologiche lo consentono.*
- 6. Spetterà alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.*
- 7. Le violazioni alla presente disposizione di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a Euro 500,00 , fatte salve ulteriori sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06.*

CAPO XIV – invariato (art. 76 – ex 69, 77 ex - 70, 78 – ex 71, 79 – ex 72, 80 – ex 73)
CAPO XV – invariato (art. 81 – ex 74, 82 – ex 75, 83 – ex 76, 84 – ex 77, 85 – ex 78, 86 – 79).
CAPO XVI – invariato (art. 87 – ex 80, 89 – ex 82); modificato (art. 88 – ex 81)

ARTICOLO 88

Decorrenza

Immediata dall' entrata in vigore del presente Regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni.